COMUNICATO UFFICIALE N. 166
Stagione Sportiva 2026/2027

Si trasmettono, in allegato, i C.U. della F.I.G.C. dal n. 217/AA al n. 227/AA, inerenti provvedimenti della Procura Federale.

PUBBLICATO IN ROMA IL 2 NOVEMBRE 2026

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

Piazzale Flaminio, 9
00196 Roma, IT
tel. +39 06 32822.1
info@lnd.it - lnd@pec.it - www.lnd.it
C.F. 08272960587 - CCIAA di Roma - R.E.A. 1296929

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 217/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1396 pfi 25-26 adottato nei confronti dei Sig.ri Manuel Michele GRIFA, Marco CELIBERTI e della società BARONA SPORTING 1971 SSD, avente ad oggetto la seguente condotta:

  Manuel Michele GRIFA, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società Barona Sporting 1971 SSD, in violazione dell'art. 22, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per non essersi presentato, senza addurre alcun motivo ostativo, al Collaboratore della Procura Federale per essere ascoltato, sebbene ritualmente convocato per le date dell'11.3.2026 e del 15.4.2026, impedendo in tal modo agli Organi di Giustizia Sportiva di acquisire elementi utili ai fini dell'accertamento dei fatti oggetto del procedimento iscritto al n. 731 pf 25-26;

  Marco CELIBERTI, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società Barona Sporting 1971 SSD, in violazione dell'art. 22, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per non essersi presentato, senza addurre alcun motivo ostativo, al Collaboratore della Procura Federale per essere ascoltato, sebbene ritualmente convocato per le date dell'11.3.2026 e del 15.4.2026, impedendo in tal modo agli Organi di Giustizia Sportiva di acquisire elementi utili ai fini dell'accertamento dei fatti oggetto del procedimento iscritto al n. 731 pf 25-26;

  BARONA SPORTING 1971 SSD, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 6, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all'epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione erano tesserati i sigg.ri Marco Celiberti e Manuel Michele Grifa;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
  - Sig. Manuel Michele GRIFA,
  - Sig. Marco CELIBERTI,
  - Società BARONA SPORTING 1971 SSD, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Massimo Maria Giuseppe Carusi;

- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

- rilevato che il Commissario Straordinario non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle seguenti sanzioni:
  - 1 (una) giornata di squalifica da scontarsi in gare ufficiali per il Sig. Manuel Michele GRIFA,
  - 1 (una) giornata di squalifica da scontarsi in gare ufficiali per il Sig. Marco CELIBERTI,
  - € 200,00 (duecento/00) di ammenda per la società BARONA SPORTING 1971 SSD;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 2 NOVEMBRE 2026

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Giovanni Malagò

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 245O

COMUNICATO UFFICIALE N. 218/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 19 pf 26-27 adottato nei confronti del Sig. Pio DE MARCO, e della società US SAVAL MADDALENA ASD, avente ad oggetto la seguente condotta:

  Pio DE MARCO, all'epoca dei fatti presidente dotato dei poteri di rappresentanza della società U.S. Saval Maddalena A.S.D., in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dagli artt. 37, comma 1, e 38, comma 1, delle N.O.I.F. e dall'art. 33, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico della F.I.G.C., per avere lo stesso, quale presidente dotato dei poteri di rappresentanza della società U.S. Saval Maddalena A.S.D., nel corso della stagione sportiva 2025-2026, consentito o comunque non impedito che i sig.ri Luca Bittante e Valerio Giordani, in assenza di tesseramento per la società U.S. Saval Maddalena A.S.D., promuovessero e organizzassero un evento tenutosi in data 14.5.2026 presso la sede della società U.S. Saval Maddalena A.S.D. per la presentazione di un progetto finalizzato alla costituzione per la stagione sportiva 2026-2027, nell'ambito della predetta società U.S. Saval Maddalena A.S.D., di un'accademia di calcio femminile e di una squadra di calcio femminile partecipante al campionato di eccellenza, invitando a partecipare al menzionato evento promozionale calciatrici all'epoca tesserate per l'A.S.D. Lavagno San Zeno, in assenza di autorizzazione da parte di quest'ultima società, per la quale i predetti sig.ri Bittante e Giordani erano stati tesserati, rispettivamente come tecnico e dirigente, nella precedente stagione sportiva 2024-2025;

  US SAVAL MADDALENA ASD, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva in qanto società per la quale all'epoca dei fatti erano tesserati i soggetti avvisati nel presente procedimento;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
  - Sig. Pio DE MARCO,
  - Società US SAVAL MADDALENA ASD, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Pio De Marco;

- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

- rilevato che il Commissario Straordinario non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle seguenti sanzioni:
  - 1 (uno) mese di inibizione per il Sig. Pio DE MARCO,
  - € 250,00 (duecentocinquanta/00) di ammenda per la società US SAVAL MADDALENA ASD;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 2 NOVEMBRE 2026

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Giovanni Malagò

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 245O

COMUNICATO UFFICIALE N. 219/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1070 bis pf 25-26 adottato nei confronti del Sig. Flavio DI LAZZARO avente ad oggetto la seguente condotta:

  Flavio DI LAZZARO, calciatore tesserato per (data tesseramento AS400 22.01.2026 – contratto sottoscritto in data 31.08.2025) l'A.C.R. Messina S.r.l. (ora ACR Messina 1900 SSD A.R.L.), in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto dall'art. 32, comma 1, secondo capoverso, del Codice di Giustizia Sportiva per aver concluso il proprio tesseramento per la stagione sportiva 2025/26, con il sig. Stefano Alaimo, nonostante questi fosse inibito, e per aver, conseguentemente partecipato n. 2 gare, in assenza di un valido titolo sportivo, come segue:
  1. ACR Messina – Athletic Club Palermo del 07.09.2025
  2. ASD San Cataldese Calcio – ACR Messina del 14.09.2025;;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal seguente soggetto:
  - Sig. Flavio DI LAZZARO;

- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

- rilevato che il Commissario Straordinario non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della seguente sanzione:
  - 1 (una) giornata di squalifica commutata in € 100,00 (cento/00) di ammenda per il Sig. Flavio DI LAZZARO;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 2 NOVEMBRE 2026

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Giovanni Malagò

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 245O

COMUNICATO UFFICIALE N. 220/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1318 pf 25-26 adottato nei confronti dei Sig.ri Luca TRIMIGLIOZZI, Andrea VERDE e della società ASD ROMA 1927 FUTSAL, avente ad oggetto la seguente condotta:

  Luca TRIMIGLIOZZI, allenatore Uefa C, all'epoca dei fatti tesserato come dirigente per la società A.S.D. Roma 1927 Futsal, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dagli artt. 23, comma 2, e 37, commi 1 e 2, del Regolamento del Settore Tecnico della F.I.G.C., per avere lo stesso, in data 21.2.2026, in occasione della gara Real Ciampino – Roma 1927 Futsal, avvicinato a bordo campo il selezionatore della rappresentativa del Futsal del Comitato Regionale Lazio della L.N.D., sig. Roberto Montenero, lamentandosi della mancata convocazione nella rappresentativa regionale del proprio figlio sig. M.T., imputando allo stesso sig. Montenero di avere operato convocazioni di calciatori in maniera non trasparente e senza tenere conto della segnalazione inviata dalla società di appartenenza, nonché ipotizzando, con espresso riferimento alla posizione del calciatore minorenne della propria società sig. L.D.V.D.C.R. e all'asserito rapporto di conoscenza tra il padre di quest'ultimo e il sig. Montenero, l'esistenza di "raccomandazioni" alla base delle convocazioni nella rappresentativa;

  Andrea VERDE, all'epoca dei fatti presidente dotato dei poteri di rappresentanza della società A.S.D. Roma 1927 Futsal, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dagli artt. 10, comma 8, e 12, del Regolamento F.I.G.C. per la prevenzione e il contrasto di abusi, violenze e discriminazioni, per non avere lo stesso depositato, fino al 17.7.2026, l'autocertificazione sottoscritta quale legale rappresentante della società A.S.D. Roma 1927 Futsal in ordine all'avvenuta adozione del Modello organizzativo e di controllo dell'attività sportiva e del Codice di Condotta predisposti in conformità alle Linee Guida pubblicate con il Comunicato Ufficiale n. 87/A del 31.8.2023;

  ASD ROMA 1927 FUTSAL, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all'epoca dei fatti descritti nel precedente capo di incolpazione erano tesserati i sig.ri Andrea Verde e Luca Trimigliozzi;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
  - Sig. Luca TRIMIGLIOZZI,
  - Sig. Andrea VERDE,
  - Società ASD ROMA 1927 FUTSAL, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Andrea Verde;

- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

- rilevato che il Commissario Straordinario non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle seguenti sanzioni:
  - 1 (uno) mese e 15 (quindici) giorni di inibizione e squalifica per il Sig. Luca TRIMIGLIOZZI,
  - 1 (uno) mese e 15 (quindici) giorni di inibizione e squalifica per il Sig. Andrea VERDE,
  - € 150,00 (centocinquanta/00) di ammenda per la società ASD ROMA 1927 FUTSAL;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 2 NOVEMBRE 2026

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Giovanni Malagò

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 221/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1395 pfi 25-26 adottato nei confronti del Sig. Tommaso IMPERATO, e della società ASD PRIARUGGIA G. MORA, avente ad oggetto la seguente condotta:

  Tommaso IMPERATO, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Priaruggia G. Mora, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, in ragione del rapporto di immedesimazione organica in essere con la società rappresentata, in data 22.4.2026 a seguito della gara A.S.D. Priaruggia G. Mora - A.S.D. Borgo Incrociati, valevole per il girone C del campionato Prima Categoria, consentito e comunque non impedito che venisse pubblicato, nella pagina ufficiale del social network Instagram della A.S.D. Priaruggia G. Mora, un post contenente espressioni inappropriate nei confronti del direttore di gara;

  ASD PRIARUGGIA G. MORA, per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 6, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva in quanto società per la quale all'epoca dei fatti descritti nel precedente capo di incolpazione era tesserato il sig. Tommaso Imperato;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
  - Sig. Tommaso IMPERATO,
  - Società ASD PRIARUGGIA G. MORA, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Tommaso Imperato;

- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

- rilevato che il Commissario Straordinario non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle seguenti sanzioni:
  - 45 (quarantacinque) giorni di inibizione per il Sig. Tommaso IMPERATO,
  - € 300,00 (trecento/00) di ammenda per la società ASD PRIARUGGIA G. MORA;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 2 NOVEMBRE 2026

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Giovanni Malagò

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 222/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 62 pf 26-27 adottato nei confronti dei Sig.ri Gustavo Juan NIKITIUK, Paolo PASTACALDI, Eduardo CONDE TEGA, Fabio GRACA SCRIPILLITI, Gustavo VELLOSO VERGINELLI, Bruno RIBEIRO SOARES, Emilio MONTAGNANI e della società US CITTA' DI PONTEDERA SRL, avente ad oggetto la seguente condotta:

  Gustavo Juan NIKITIUK, n.q. di Presidente del Consiglio di Amministrazione e Legale Rappresentante della U.S. Città di Pontedera S.r.l., dal 19/02/2026, in violazione degli artt. 4, comma 1 del C.G.S., 20 bis, 7°comma delle N.O.I.F., 32, comma 5-bis del C.G.S., per aver omesso di vigilare, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e Legale Rappresentante della U.S. Città di Pontedera S.r.l., affinché venisse prodotta alla C.O.S. (Commissione Operazioni Societarie) nel termine di 15 giorni (scadente in data 06/03/2026), ex comma 7 dell'art. 20 bis delle N.O.I.F., in relazione alla cessione perfezionatasi il 19 febbraio 2026 alla neocostituita BR Football Italia S.r.l. di una partecipazione pari al 95% del capitale della società sportiva: A) dal Sig. Conde Tega Eduardo, Amministratore Unico e Legale Rappresentante delle controllanti BR Football Participacoes LTDA, Sportheca Brazil Gestao de Ativos Digitais LTDA e Sumer Ventures e Partecipacoes LTDA, della quale è anche detentore d'una quota pari al 50% del capitale: 1) la documentazione relativa ai requisiti di solidità finanziaria di cui al 6° comma dell'art. 20-bis delle N.O.I.F. (non essendo stata fornita l'indicazione concernente la classe di rating della BR Football Partecipacoes LTDA e preso atto di quanto dichiarato circa l'impossibilità di assegnarne una); 2) la documentazione, preferibilmente bancaria, da cui potesse sostanzialmente desumersi la solidità patrimoniale e finanziaria dello stesso Sig. Conde Tega Eduardo quale final owner della società sportiva (di cui controlla indirettamente il 37,62% del capitale); solo con l'attivazione, in data 14 aprile 2026, da parte della Commissione, della procedura di soccorso istruttorio ai sensi del 6° comma dell'art. 20-ter delle N.O.I.F., la società sportiva ha fornito tempestivo riscontro con p.e.c. del 29 aprile 2026 trasmettendo la dichiarazione dei redditi dell'anno 2024 in lingua brasiliana riportante gli importi in Reais ed, a seguito della nota della Commissione del 26 maggio 2026, con cui è stata attivata una ulteriore fase di soccorso istruttorio, è stata presentata dalla società sportiva, in data 11 giugno 2026 (e, quindi, con ritardo di un giorno rispetto all'ulteriore termine concesso) la traduzione in lingua italiana della dichiarazione dei redditi ma, comunque, la documentazione prodotta appare formalmente non idonea a comprovare i requisiti di solidità finanziaria; B) dal Sig. Graca Scripilliti Fabio, la documentazione, preferibilmente bancaria, da cui potesse sostanzialmente desumersi la sua solidità patrimoniale e finanziaria quale final owner della società sportiva (di cui controlla indirettamente il 37,62% del capitale); solo con l'attivazione, in data 14 aprile 2026, da parte della Commissione, della procedura di soccorso istruttorio ai sensi del 6° comma dell'art. 20-ter delle N.O.I.F., la società sportiva ha fornito tempestivo riscontro con p.e.c. del 29 aprile 2026 trasmettendo la dichiarazione dei redditi dell'anno 2024 in lingua brasiliana riportante gli importi in Reais ed, a seguito della nota della Commissione del 26 maggio 2026, con cui è stata attivata una ulteriore fase di soccorso istruttorio, è stata presentata dalla società sportiva, in data 11 giugno 2026 (e, quindi, con ritardo di un giorno rispetto all'ulteriore termine concesso) la traduzione in lingua italiana della dichiarazione dei redditi ma,

comunque, la documentazione prodotta appare formalmente non idonea a comprovare i requisiti di solidità finanziaria; C) dal Sig. Velloso Verginelli Gustavo, titolare d'una partecipazione pari al 19,80% della Sportheca Brazil Gestao de Ativos Digitais LTDA, controllante il 100% della BR Football Partecipacoes LTDA, e titolare quindi, in maniera indiretta, del 18,81% della società sportiva, la documentazione, preferibilmente bancaria, da cui potesse sostanzialmente desumersi la sua solidità patrimoniale e finanziaria; solo con l'attivazione, in data 14 aprile 2026, da parte della Commissione, della procedura di soccorso istruttorio ai sensi del 6° comma dell'art. 20-ter delle N.O.I.F., la società sportiva ha fornito tempestivo riscontro con p.e.c. del 29 aprile 2026 trasmettendo la dichiarazione dei redditi dell'anno 2024 in lingua brasiliana riportante gli importi in Reais ed, a seguito della nota della Commissione del 26 maggio 2026, con cui è stata attivata una ulteriore fase di soccorso istruttorio, è stata presentata dalla società sportiva, in data 11 giugno 2026 (e, quindi, con ritardo di un giorno rispetto all'ulteriore termine concesso) la traduzione in lingua italiana della dichiarazione dei redditi; D) dal Sig. Ribeiro Soares Bruno, socio della Sportheca Brazil Gestao de Ativos Digitais LTDA, controllante il 100% della BR Football Partecipacoes LTDA, la documentazione, relativa ai requisiti di onorabilità di cui al 5° comma dell'art. 20-bis delle N.O.I.F., in virtù di quanto stabilito per le società neocostiutite dal 3° comma; solo con l'attivazione, in data 14 aprile 2026, da parte della Commissione, della procedura di soccorso istruttorio ai sensi del 6° comma dell'art. 20-ter delle N.O.I.F., la società sportiva ha fornito tempestivo riscontro con p.e.c. del 29 aprile 2026 trasmettendo le dichiarazioni sostitutive negative relative alle condizioni di cui all'art. 20-bis, 5° comma, lett. B), C) e D1) delle N.O.I.F. corredate dal relativo documento di identità in corso di validità e l'equipollente estero del certificato penale rilasciato dall'Autorità estera competente, corredato da traduzione in lingua italiana non apostillata; E) dal Sig. Montagnani Emilio, Presidente e Legale Rappresentante della neocostituita BR Football Italia S.r.l., acquirente di una partecipazione pari al 95% del capitale della società sportiva, la garanzia fideiussoria bancaria, richiesta ai sensi della lett. A3), 6° comma dell'art. 20-bis delle N.O.I.F., che, nonostante il soccorso istruttorio attivato dalla Commissione in data 26 maggio 2026, risulta carente;

Paolo PASTACALDI, n.q. di Procuratore e Legale Rappresentante della U.S. Città di Pontedera S.r.l., dal 27/06/2025, in violazione degli artt. 4, comma 1 del C.G.S., 20 bis, 7°comma delle N.O.I.F., 32, comma 5-bis del C.G.S., per aver omesso di vigilare, nella sua qualità di Procuratore e Legale Rappresentante della U.S. CITTA' DI PONTEDERA S.R.L., affinché venisse prodotta alla C.O.S. (Commissione Operazioni Societarie) nel termine di 15 giorni (scadente in data 06/03/2026), ex comma 7 dell'art. 20 bis delle N.O.I.F., in relazione alla cessione perfezionatasi il 19 febbraio 2026 alla neocostituita BR Football Italia S.r.l. di una partecipazione pari al 95% del capitale della società sportiva: A) dal Sig. Conde Tega Eduardo, Amministratore Unico e Legale Rappresentante delle controllanti BR Football Participacoes LTDA, Sportheca Brazil Gestao de Ativos Digitais LTDA e Sumer Ventures e Partecipacoes LTDA, della quale è anche detentore d'una quota pari al 50% del capitale: 1) la documentazione relativa ai requisiti di solidità finanziaria di cui al 6° comma dell'art. 20-bis delle N.O.I.F. (non essendo stata fornita l'indicazione concernente la classe di rating della BR Football Partecipacoes LTDA e preso atto di quanto dichiarato circa l'impossibilità di assegnarne una); 2) la documentazione, preferibilmente bancaria, da cui potesse sostanzialmente desumersi la solidità patrimoniale e finanziaria dello stesso Sig. Conde Tega Eduardo quale final owner della società sportiva (di cui controlla indirettamente il 37,62% del capitale); solo con l'attivazione, in data 14 aprile 2026, da parte della Commissione, della procedura di soccorso istruttorio ai sensi del 6° comma dell'art. 20-ter delle N.O.I.F., la società sportiva ha fornito tempestivo riscontro con p.e.c. del 29 aprile 2026 trasmettendo la dichiarazione dei redditi dell'anno 2024 in lingua brasiliana riportante gli importi in Reais ed, a seguito della nota della Commissione del 26 maggio 2026, con cui è stata attivata una ulteriore fase di soccorso istruttorio, è stata presentata dalla società sportiva, in data

11 giugno 2026 (e, quindi, con ritardo di un giorno rispetto all'ulteriore termine concesso) la traduzione in lingua italiana della dichiarazione dei redditi ma, comunque, la documentazione prodotta appare formalmente non idonea a comprovare i requisiti di solidità finanziaria; B) dal Sig. Graca Scripilliti Fabio, la documentazione, preferibilmente bancaria, da cui potesse sostanzialmente desumersi la sua solidità patrimoniale e finanziaria quale final owner della società sportiva (di cui controlla indirettamente il 37,62% del capitale); solo con l'attivazione, in data 14 aprile 2026, da parte della Commissione, della procedura di soccorso istruttorio ai sensi del 6° comma dell'art. 20-ter delle N.O.I.F., la società sportiva ha fornito tempestivo riscontro con p.e.c. del 29 aprile 2026 trasmettendo la dichiarazione dei redditi dell'anno 2024 in lingua brasiliana riportante gli importi in Reais ed, a seguito della nota della Commissione del 26 maggio 2026, con cui è stata attivata una ulteriore fase di soccorso istruttorio, è stata presentata dalla società sportiva, in data 11 giugno 2026 (e, quindi, con ritardo di un giorno rispetto all'ulteriore termine concesso) la traduzione in lingua italiana della dichiarazione dei redditi ma, comunque, la documentazione prodotta appare formalmente non idonea a comprovare i requisiti di solidità finanziaria; C) dal Sig. Velloso Verginelli Gustavo, titolare d'una partecipazione pari al 19,80% della Sportheca Brazil Gestao de Ativos Digitais LTDA, controllante il 100% della BR Football Partecipacoes LTDA, e titolare quindi, in maniera indiretta, del 18,81% della società sportiva, la documentazione, preferibilmente bancaria, da cui potesse sostanzialmente desumersi la sua solidità patrimoniale e finanziaria; solo con l'attivazione, in data 14 aprile 2026, da parte della Commissione, della procedura di soccorso istruttorio ai sensi del 6° comma dell'art. 20-ter delle N.O.I.F., la società sportiva ha fornito tempestivo riscontro con p.e.c. del 29 aprile 2026 trasmettendo la dichiarazione dei redditi dell'anno 2024 in lingua brasiliana riportante gli importi in Reais ed, a seguito della nota della Commissione del 26 maggio 2026, con cui è stata attivata una ulteriore fase di soccorso istruttorio, è stata presentata dalla società sportiva, in data 11 giugno 2026 (e, quindi, con ritardo di un giorno rispetto all'ulteriore termine concesso) la traduzione in lingua italiana della dichiarazione dei redditi; D) dal Sig. Ribeiro Soares Bruno, socio della Sportheca Brazil Gestao de Ativos Digitais LTDA, controllante il 100% della BR Football Partecipacoes LTDA, la documentazione, relativa ai requisiti di onorabilità di cui al 5° comma dell'art. 20-bis delle N.O.I.F., in virtù di quanto stabilito per le società neocostiutite dal 3° comma; solo con l'attivazione, in data 14 aprile 2026, da parte della Commissione, della procedura di soccorso istruttorio ai sensi del 6° comma dell'art. 20-ter delle N.O.I.F., la società sportiva ha fornito tempestivo riscontro con p.e.c. del 29 aprile 2026 trasmettendo le dichiarazioni sostitutive negative relative alle condizioni di cui all'art. 20-bis, 5° comma, lett. B), C) e D1) delle N.O.I.F. corredate dal relativo documento di identità in corso di validità e l'equipollente estero del certificato penale rilasciato dall'Autorità estera competente, corredato da traduzione in lingua italiana non apostillata; E) dal Sig. Montagnani Emilio, Presidente e Legale Rappresentante della neocostituita BR Football Italia S.r.l., acquirente di una partecipazione pari al 95% del capitale della società sportiva, la garanzia fideiussoria bancaria, richiesta ai sensi della lett. A3), 6° comma dell'art. 20-bis delle N.O.I.F., che, nonostante il soccorso istruttorio attivato dalla Commissione in data 26 maggio 2026, risulta carente;

Eduardo CONDE TEGA, n.q. Amministratore Unico e Legale Rappresentante della BR Football Participacoes LTDA, della Sportheca Brazil Gestao de Ativos Digitais LTDA e della Sumer Ventures e Partecipacoes LTDA, della quale è anche detentore d'una quota pari al 50% del capitale, controllanti la società sportiva U.S. Città di Pontedera S.r.l., in violazione degli artt. 4, comma 1 del C.G.S., 20 bis, 7°comma delle N.O.I.F., 32, comma 5-bis del C.G.S., per aver non aver prodotto alla C.O.S. (Commissione Operazioni Societarie) nel termine di 15 giorni (scadente in data 06/03/2026), ex comma 7 dell'art. 20 bis delle N.O.I.F., in relazione alla cessione perfezionatasi il 19 febbraio 2026 alla neocostituita BR Football Italia S.r.l. di una partecipazione pari al 95% del capitale della società sportiva: 1) la documentazione relativa ai requisiti di solidità

finanziaria di cui al 6° comma dell'art. 20-bis delle N.O.I.F. (non essendo stata fornita l'indicazione concernente la classe di rating della BR Football Partecipacoes LTDA e preso atto di quanto dichiarato circa l'impossibilità di assegnarne una); 2) la documentazione, preferibilmente bancaria, da cui potesse sostanzialmente desumersi la solidità patrimoniale e finanziaria dello stesso Sig. Conde Tega Eduardo quale final owner della società sportiva (di cui controlla indirettamente il 37,62% del capitale); solo con l'attivazione, in data 14 aprile 2026, da parte della Commissione, della procedura di soccorso istruttorio ai sensi del 6° comma dell'art. 20-ter delle N.O.I.F., la società sportiva ha fornito tempestivo riscontro con p.e.c. del 29 aprile 2026 trasmettendo la dichiarazione dei redditi dell'anno 2024 in lingua brasiliana riportante gli importi in Reais ed, a seguito della nota della Commissione del 26 maggio 2026, con cui è stata attivata una ulteriore fase di soccorso istruttorio, è stata presentata dalla società sportiva, in data 11 giugno 2026 (e, quindi, con ritardo di un giorno rispetto all'ulteriore termine concesso) la traduzione in lingua italiana della dichiarazione dei redditi ma, comunque, la documentazione prodotta appare formalmente non idonea a comprovare i requisiti di solidità finanziaria;

Fabio GRACA SCRIPILLITI, final owner della società sportiva U.S. Città di Pontedera S.r.l. (di cui controlla indirettamente il 37,62% del capitale) attraverso le controllanti BR Football Participacoes LTDA, Sportheca Brazil Gestao de Ativos Digitais LTDA e Sumer Ventures e Partecipacoes LTDA, in violazione degli artt. 4, comma 1 del C.G.S., 20 bis, 7°comma delle N.O.I.F., 32, comma 5-bis del C.G.S., per aver non aver prodotto alla C.O.S. (Commissione Operazioni Societarie) nel termine di 15 giorni (scadente in data 06/03/2026), ex comma 7 dell'art. 20 bis delle N.O.I.F., in relazione alla cessione perfezionatasi il 19 febbraio 2026 alla neocostituita BR Football Italia S.r.l. di una partecipazione pari al 95% del capitale della società sportiva, la documentazione, preferibilmente bancaria, da cui potesse sostanzialmente desumersi la sua solidità patrimoniale e finanziaria quale final owner della società sportiva (di cui controlla indirettamente il 37,62% del capitale); solo con l'attivazione, in data 14 aprile 2026, da parte della Commissione, della procedura di soccorso istruttorio ai sensi del 6° comma dell'art. 20-ter delle N.O.I.F., la società sportiva ha fornito tempestivo riscontro con p.e.c. del 29 aprile 2026 trasmettendo la dichiarazione dei redditi dell'anno 2024 in lingua brasiliana riportante gli importi in Reais ed, a seguito della nota della Commissione del 26 maggio 2026, con cui è stata attivata una ulteriore fase di soccorso istruttorio, è stata presentata dalla società sportiva, in data 11 giugno 2026 (e, quindi, con ritardo di un giorno rispetto all'ulteriore termine concesso) la traduzione in lingua italiana della dichiarazione dei redditi ma, comunque, la documentazione prodotta appare formalmente non idonea a comprovare i requisiti di solidità finanziaria;

Gustavo VELLOSO VERGINELLI, titolare d'una partecipazione pari al 19,80% della Sportheca Brazil Gestao de Ativos Digitais LTDA, controllante il 100% della BR Football Partecipacoes LTDA, e titolare quindi, in maniera indiretta, del 18,81% della società sportiva U.S. Città di Pontedera S.r.l., in violazione degli artt. 4, comma 1 del C.G.S., 20 bis, 7°comma delle N.O.I.F., 32, comma 5-bis del C.G.S., per aver non aver prodotto alla C.O.S. (Commissione Operazioni Societarie) nel termine di 15 giorni (scadente in data 06/03/2026), ex comma 7 dell'art. 20 bis delle N.O.I.F., in relazione alla cessione perfezionatasi il 19 febbraio 2026 alla neocostituita BR Football Italia S.r.l. di una partecipazione pari al 95% del capitale della società sportiva, la documentazione, preferibilmente bancaria, da cui potesse sostanzialmente desumersi la sua solidità patrimoniale e finanziaria; solo con l'attivazione, in data 14 aprile 2026, da parte della Commissione, della procedura di soccorso istruttorio ai sensi del 6° comma dell'art. 20-ter delle N.O.I.F., la società sportiva ha fornito tempestivo riscontro con p.e.c. del 29 aprile 2026 trasmettendo la dichiarazione dei redditi dell'anno 2024 in lingua brasiliana riportante gli importi in Reais ed, a seguito della nota della Commissione del 26 maggio 2026, con cui è stata attivata una ulteriore fase di soccorso istruttorio, è stata presentata dalla società sportiva, in data 11

giugno 2026 (e, quindi, con ritardo di un giorno rispetto all'ulteriore termine concesso) la traduzione in lingua italiana della dichiarazione dei redditi;

Bruno RIBEIRO SOARES, socio della Sportheca Brazil Gestao de Ativos Digitais LTDA, controllante il 100% della BR Football Partecipacoes LTDA, controllante in maniera indiretta la società sportiva U.S. Città di Pontedera S.r.l., in violazione degli artt. 4, comma 1 del C.G.S., 20 bis, 7°comma delle N.O.I.F., 32, comma 5-bis del C.G.S., per aver non aver prodotto alla C.O.S. (Commissione Operazioni Societarie) nel termine di 15 giorni (scadente in data 06/03/2026), ex comma 7 dell'art. 20 bis delle N.O.I.F., in relazione alla cessione perfezionatasi il 19 febbraio 2026 alla neocostituita BR Football Italia S.r.l. di una partecipazione pari al 95% del capitale della società sportiva, la documentazione, relativa ai requisiti di onorabilità di cui al 5° comma dell'art. 20-bis delle N.O.I.F., in virtù di quanto stabilito per le società neocostiutite dal 3° comma; solo con l'attivazione, in data 14 aprile 2026, da parte della Commissione, della procedura di soccorso istruttorio ai sensi del 6° comma dell'art. 20-ter delle N.O.I.F., la società sportiva ha fornito tempestivo riscontro con p.e.c. del 29 aprile 2026 trasmettendo le dichiarazioni sostitutive negative relative alle condizioni di cui all'art. 20-bis, 5° comma, lett. B), C) e D1) delle N.O.I.F. corredate dal relativo documento di identità in corso di validità e l'equipollente estero del certificato penale rilasciato dall'Autorità estera competente, corredato da traduzione in lingua italiana non apostillata;

Emilio MONTAGNANI, Presidente e Legale Rappresentante della neocostituita BR Football Italia S.r.l., acquirente di una partecipazione pari al 95% del capitale della società sportiva U.S. Città di Pontedera S.r.l., in violazione degli artt. 4, comma 1 del C.G.S., 20 bis, 7°comma delle N.O.I.F., 32, comma 5-bis del C.G.S., per aver non aver prodotto alla C.O.S. (Commissione Operazioni Societarie) nel termine di 15 giorni (scadente in data 06/03/2026), ex comma 7 dell'art. 20 bis delle N.O.I.F., in relazione alla cessione perfezionatasi il 19 febbraio 2026 alla neocostituita BR Football Italia S.r.l. di una partecipazione pari al 95% del capitale della società sportiva, la garanzia fideiussoria bancaria, richiesta ai sensi della lett. A3), 6° comma dell'art. 20-bis delle N.O.I.F., che, nonostante il soccorso istruttorio attivato dalla Commissione in data 26 maggio 2026, risulta carente;

US CITTA' DI PONTEDERA SRL, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale appartenevano i soggetti di cui sopra al momento della commissione dei fatti, e per responsabilità propria ai sensi dell'art. 32, comma 5 bis, del Codice di Giustizia Sportiva;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
  - Sig. Gustavo Juan NIKITIUK,
  - Sig. Paolo PASTACALDI,
  - Sig. Eduardo CONDE TEGA,
  - Sig. Fabio GRACA SCRIPILLITI,
  - Sig. Gustavo VELLOSO VERGINELLI,
  - Sig. Bruno RIBEIRO SOARES,
  - Sig. Emilio MONTAGNANI,
  - Società US CITTA' DI PONTEDERA SRL, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Gustavo Juan Nikitiuk;

- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

- rilevato che il Commissario Straordinario non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle seguenti sanzioni:
  - 1 (uno) mese di inibizione per il Sig. Gustavo Juan NIKITIUK,
  - 1 (uno) mese di inibizione convertito su richiesta dell'interessato in ammenda di € 1.200,00 (milleduecento/00) al tasso di conversione di € 40,00 al giorno per il Sig. Paolo PASTACALDI,
  - 45 (quarantacinque) giorni di inibizione per il Sig. Eduardo CONDE TEGA,
  - 45 (quarantacinque) giorni di inibizione per il Sig. Fabio GRACA SCRIPILLITI,
  - 45 (quarantacinque) giorni di inibizione per il Sig. Gustavo VELLOSO VERGINELLI,
  - 1 (uno) mese di inibizione per il Sig. Bruno RIBEIRO SOARES,
  - 45 (quarantacinque) giorni di inibizione convertiti su richiesta dell'interessato in ammenda di € 1.800,00 (milleottocento/00) al tasso di conversione di € 40,00 al giorno per il Sig. Emilio MONTAGNANI,
  - € 2.000,00 (duemila/00) di ammenda per la società US CITTA' DI PONTEDERA SRL;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 2 NOVEMBRE 2026

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Giovanni Malagò

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 223/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1384 pfi 25-26 adottato nei confronti dei Sig.ri Alessandro SIMONCELLI, Lorenzo MAIFREDI e della società FC VOLUNTAS ASD, avente ad oggetto la seguente condotta:

  Alessandro SIMONCELLI, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società F.C. Voluntas A.S.D., in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 4, comma 2 lett. f), 10, commi 1 e 7, 11, commi 1 e 2, e 12, comma 1, del Regolamento contro abusi, violenze e discriminazioni per avere lo stesso, con riferimento alle stagioni sportive 2024 – 2025 e 2025 – 2026, omesso di adottare nell'ambito dell'attività della società dallo stesso rappresentata un Modello Organizzativo e di controllo dell'attività sportiva ed un Codice di Condotta conformi alle Linee Guida F.I.G.C. di cui al C.U. n. 87/A del 31 agosto 2023, nonché di rendere effettiva e concretamente operativa la figura del Responsabile Safeguarding; tanto sebbene abbia comunicato, mediante l'invio a mezzo portale servizi F.I.G.C. raggiungibile all'indirizzo https://anagrafefederale.figc.it, le autocertificazioni di cui all'art. 10, commi 7 e 8 della normativa sopra richiamata, in tal modo rilasciando dichiarazioni non veritiere rispetto al corretto adempimento degli obblighi normativamente previsti;

  Lorenzo MAIFREDI, all'epoca dei fatti dirigente accompagnatore tesserato per la società F.C. Voluntas A.S.D., in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per essersi lo stesso, il giorno 21.2.2026 in occasione della gara F.C. Voluntas A.S.D. – A.C. Palazzolo 1913 SSD a r.l. valevole per il girone E del campionato Under 14 Provinciali, avvicinato alla tribuna nella quale erano presenti i sostenitori della squadra ospite proferendo nei loro confronti ripetutamente l'espressione " andate a casa", rafforzando l'esortazione verbale con un gestualità manuale tesa a sollecitarne l'allontanamento; tanto determinando la reazione di tali sostenitori e generando, pertanto, condizioni di possibile pericolo per l'incolumità dei presenti alla gara;

  FC VOLUNTAS ASD, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all'epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione erano tesserati i sigg.ri Alessandro Simoncelli e Lorenzo Maifredi;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
  - Sig. Alessandro SIMONCELLI,
  - Sig. Lorenzo MAIFREDI,
  - Società FC VOLUNTAS ASD, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Alessandro Simoncelli;

- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

- rilevato che il Commissario Straordinario non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle seguenti sanzioni:
  - 2 (due) mesi e 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Alessandro SIMONCELLI,
  - 1 (uno) mese di inibizione per il Sig. Lorenzo MAIFREDI,
  - € 600,00 (seicento/00) di ammenda per la società FC VOLUNTAS ASD;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 2 NOVEMBRE 2026

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Giovanni Malagò

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 224/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 110 pf 26-27 adottato nei confronti della Sig.ra Anna D'EREDITA', e della società SSD MARTINA CALCIO 1947, avente ad oggetto la seguente condotta:

  Anna D'EREDITA', nella sua qualità di legale rappresentante e presidente della società Martina Calcio 1947 S.S.D. A R.L, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dal Comunicato Ufficiale n. 124 del 5/5/2026 della LND, con particolare riferimento alla violazione della disposizione di cui al combinato disposto delle lettere a) e k) del citato CU in tema di "Disposizioni Organizzative per disputa gare play off e play out", per aver provveduto con notevole ritardo (di oltre tre mesi) - e non al prescritto "termine della gara" - al pagamento della "quota parte" degli incassi relativi al match del 17/05/2026 in favore della società ospitata Paganese Calcio 1926 S.S.D. A R.L., nonché per non aver trasmesso, entro cinque giorni dalla effettuazione della gara, al Dipartimento Interregionale il borderò dell'incasso;

  SSD MARTINA CALCIO 1947, per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 6, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva in quanto società alla quale apparteneva la Sig.ra Anna D'Eredità all'epoca dei fatti;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
  - Sig.ra Anna D'EREDITA',
  - Società SSD MARTINA CALCIO 1947, rappresentata dal legale rappresentante Sig.ra Anna D'Eredità;

- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

- rilevato che il Commissario Straordinario non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle seguenti sanzioni:
  - 1 (uno) mese e 15 (quindi) giorni di inibizione per la Sig.ra Anna D'EREDITA',
  - € 300,00 (trecento/00) di ammenda per la società SSD MARTINA CALCIO 1947;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 2 NOVEMBRE 2026

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Giovanni Malagò

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 225/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 111 pf 26-27 adottato nei confronti dei Sig.ri Emanuele GENTILE, Ciro MALAFRONTE e Francesco DONNARUMMA, avente ad oggetto la seguente condotta:

Emanuele GENTILE, all'epoca dei fatti arbitro effettivo appartenente alla sezione A.I.A. di Castellammare di Stabia, in violazione dell'art. 42, commi 1, 2 e 3, lett. a) e c) e 4, lett. a), del Regolamento dell'Associazione Italiana Arbitri, sia in via autonoma che in relazione agli artt. 5, I e II capoverso e 6.1, I capoverso, del Codice Etico e di Comportamento dell'Associazione Italiana Arbitri, per avere lo stesso, in data 7.7.2026, presso il campo comunale di Casola di Napoli (NA), svolto le funzioni di assistente arbitrale in due gare disputate nell'ambito di un torneo non organizzato né autorizzato dalla F.I.G.C., in assenza di designazione ufficiale dell'Organo Tecnico o di autorizzazione del Presidente di Sezione o di altro organo competente;

Ciro MALAFRONTE, all'epoca dei fatti arbitro effettivo appartenente alla sezione A.I.A. di Castellammare di Stabia, in violazione dell'art. 42, commi 1, 2 e 3, lett. a) e c) e 4, lett. a), del Regolamento dell'Associazione Italiana Arbitri, sia in via autonoma che in relazione agli artt. 5, I e II capoverso e 6.1, I capoverso, del Codice Etico e di Comportamento dell'Associazione Italiana Arbitri, per avere lo stesso, nelle date del 29.6.2026 e del 7.7.2026, presso il campo comunale di Casola di Napoli (NA), svolto le funzioni di arbitro in quattro gare disputate nell'ambito di un torneo non organizzato né autorizzato dalla F.I.G.C., in assenza di designazione ufficiale dell'Organo Tecnico o di autorizzazione del Presidente di Sezione o di altro organo competente;
in violazione, altresì, dell'art. 42, commi 1, 2 e 3, lett. a) e c) e 4, lett. a), del Regolamento dell'Associazione Italiana Arbitri, sia in via autonoma che in relazione agli artt. 5, I e II capoverso e 6.1, I capoverso, del Codice Etico e di Comportamento dell'Associazione Italiana Arbitri, per avere lo stesso indotto il sig. Emanuele Gentile, all'epoca dei fatti arbitro effettivo appartenente alla sezione A.I.A. di Castellammare di Stabia, a svolgere, il 7.7.2026, presso il campo comunale di Casola di Napoli (NA), le funzioni di assistente arbitrale in due gare disputate nell'ambito di un torneo non organizzato né autorizzato dalla F.I.G.C., in assenza di designazione ufficiale dell'Organo Tecnico o di autorizzazione del Presidente di Sezione o di altro organo competente;

Francesco DONNARUMMA, all'epoca dei fatti arbitro effettivo appartenente alla sezione A.I.A. di Castellammare di Stabia, in violazione dell'art. 42, commi 1, 2 e 3, lett. a) e c) e 4, lett. a), del Regolamento dell'Associazione Italiana Arbitri, sia in via autonoma che in relazione agli artt. 5, I e II capoverso e 6.1, I capoverso, del Codice Etico e di Comportamento dell'Associazione Italiana Arbitri, per avere lo stesso, in data 7.7.2026, presso il campo comunale di Casola di Napoli (NA), svolto le funzioni di assistente arbitrale in due gare disputate nell'ambito di un torneo non organizzato né autorizzato dalla F.I.G.C., in assenza di designazione ufficiale dell'Organo Tecnico o di autorizzazione del Presidente di Sezione o di altro organo competente, ricevendo per le prestazioni un compenso complessivo pari a euro 50,00 (cinquanta/00).

Con l'aggravante di cui all'art. 14, comma 1, lett. i), del Codice di Giustizia Sportiva, per avere commesso l'infrazione per assicurarsi un vantaggio, costituito dalla somma di euro 50,00 (cinquanta/00);

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
  - Sig. Emanuele GENTILE,
  - Sig. Ciro MALAFRONTE,
  - Sig. Francesco DONNARUMMA;

- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

- rilevato che il Commissario Straordinario non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle seguenti sanzioni:
  - 1 (uno) mese di sospensione per il Sig. Emanuele GENTILE,
  - 2 (due) mese di sospensione per il Sig. Ciro MALAFRONTE,
  - 1 (uno) mese e 15 (quindici) griorni di sospensione per il Sig. Francesco DONNARUMMA;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA IL 2 NOVEMBRE 2026

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Giovanni Malagò

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 226/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 2 pf 26-27 adottato nei confronti del Sig. Francesco Emanuele TONEL, e della società NUOVA TERNANA 1925, avente ad oggetto la seguente condotta:

  Francesco Emanuele TONEL, all'epoca dei fatti presidente dotato dei poteri di rappresentanza della società Futsal Ternana S.S.D. a r.l., compagine successivamente trasformatasi, a seguito di fusione per incorporazione della società Orvietana Calcio s.r.l., nella società ora denominata Nuova Ternana 1925 S.S.D. a r.l. (matr. 965108), in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione all'art. 31, comma 11, del Codice di Giustizia Sportiva, per aver omesso il pagamento, e comunque per avere lo stesso consentito e non impedito tale condotta omissiva, all'Avv. Nicola Paolini la somma di € 145,91 (centoquarantacinque/91), spettante a titolo di spese legali per l'assistenza prestata in favore del calciatore, sig. Lorenzo Corpetti, riconosciuta dal Collegio Arbitrale L.N.D. - A.I.C. nell'ambito della vertenza n. 68-2025-26, nel termine previsto di trenta giorni dalla comunicazione del lodo arbitrale emesso in data 10.3.2026 e notificato in data 13.3.2026;

  NUOVA TERNANA 1925, per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 6, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva in quanto società (compagine derivante dalla fusione per incorporazione della società Orvietana Calcio s.r.l. nella società Futsal Ternana S.S.D. a r.l.) per la quale all'epoca dei fatti descritti nel precedente capo di incolpazione era tesserato il sig. Francesco Emanuele Tonel;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
  - Sig. Francesco Emanuele TONEL,
  - Società NUOVA TERNANA 1925, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Fabio Moscatelli;

- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

- rilevato che il Commissario Straordinario non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle seguenti sanzioni:
  - 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Francesco Emanuele TONEL,
  - € 300,00 (trecento/00) di ammenda per la società NUOVA TERNANA 1925;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 2 NOVEMBRE 2026

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Giovanni Malagò

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 227/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 29 pf 26-27 adottato nei confronti del Sig. Lorenzo CAMPINOTI, e della società INTER SM SAMMAURESE SSD, avente ad oggetto la seguente condotta:

  Lorenzo CAMPINOTI, all'epoca dei fatti presidente dotato dei poteri di rappresentanza della società Inter Sm Sammaurese SSDARL, in violazione:
  a) dell'art. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione all'art. 94 ter comma 5 delle N.O.I.F. e all'art. 31 commi 6 e 7 del Codice di Giustizia Sportiva, per non aver corrisposto al calciatore sig. Giacomo Pozzer la somma di € 100,00 - quali spese di assistenza legale - stabilita dal Collegio Arbitrale L.N.D.- A.I.C. nell'ambito della vertenza n. 193/2025-2026, nel termine previsto di trenta giorni dalla comunicazione del lodo arbitrale emesso in data 18.4.2026 e notificato in data 24.4.2026;
  b) dell'art. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione all'art. 94 ter comma 5 delle N.O.I.F. e all'art. 31 commi 6 e 7 del Codice di Giustizia Sportiva, per non aver corrisposto al calciatore sig. Mario Merlonghi la somma di € 100,00 - quali spese di lite – stabilita dal Collegio Arbitrale L.N.D.- A.I.C. nell'ambito della vertenza n. 112/2025-2026, nel termine previsto di trenta giorni dalla comunicazione del lodo arbitrale emesso in data 29.4.2026 e notificato in data 6.5.2026;
  c) dell'art. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione all'art. 94 ter comma 5 delle N.O.I.F. e all'art. 31 commi 6 e 7 del Codice di Giustizia Sportiva, per non aver corrisposto all'allenatore sig. Stefano Protti la somma di € 2.356,00 concordata tra le parti nel verbale di conciliazione stipulato dinanzi al Collegio Arbitrale L.N.D.- A.I.A.C. nell'ambito della vertenza n. 98/2025-2026, nel termine previsto di trenta giorni dalla comunicazione dello stesso verbale sottoscritto dalle parti in data 28.5.2026 e notificato in data 30.5.2026;

  INTER SM SAMMAURESE SSD, per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 6, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva in quanto società per la quale all'epoca dei fatti descritti nel precedente capo di incolpazione era tesserato il sig. Lorenzo Campinoti;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
  - Sig. Lorenzo CAMPINOTI,
  - Società INTER SM SAMMAURESE SSD, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Lorenzo Campinoti;

- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

- rilevato che il Commissario Straordinario non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle seguenti sanzioni:
  - 6 (sei) mesi di inibizione per il Sig. Lorenzo CAMPINOTI,

- 1 (uno) punto di penalizzazione da scontare nel campionato di Eccellenza della s.s. 2026/2027 per la società INTER SM SAMMAURESE SSD;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA IL 2 NOVEMBRE 2026

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Giovanni Malagò